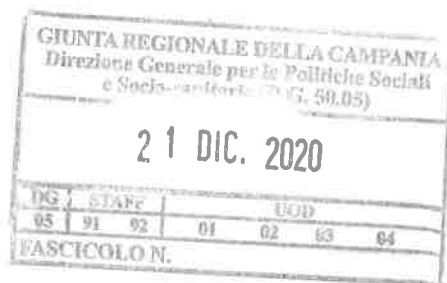


Libera Associazione Invalidi Civili - APS

L.A.I.C.- APS

Regione Campania



On. Giunta Regionale
Settore Assistenza Sociale
Via Nuova Marina 18/C
80133 Napoli

Oggetto: Adempimenti di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 in materia di disciplina di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)

In riferimento agli adempimenti di cui all'oggetto, il sottoscritto Porrone Mario Lucio, nato il 12-12-1942 a S.Lupo (Bn) e residente in Gragnano alla via Castellammare n.171,c.f. PRRMLC42T12H973P,nella sua qualità di legale rappresentante della Libera Associazione Invalidi Civili-APS della Regione Campania-CF 95077540631 con sede legale in Napoli- piazza Enrico De Nicola n.45,già iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n.586 del 30-07-2012

Trasmette

- 1) Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10-10-2020;
- 2) Costituzione e nuovo Statuto dell'Associazione;

Tanto dovuto, distinti saluti

Napoli, lì 09-12-2020



Il Presidente
Dr.Prof. Mario Porrone

Libera Associazione Invalidi Civili Regione Campania - L.A.I.C.

Regione Campania

Sede Regionale - Piazza E. De Nicola, 45 - Napoli

Verbale dell'Assemblea Straordinaria

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di Ottobre, alle ore 18,00, presso la Sede Regionale della L.A.I.C. sita in Napoli – Piazza E. De Nicola, 45, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta come da avviso di convocazione regolarmente divulgato, per discutere e deliberare l'ordine del giorno:

- 1) Modifica della denominazione dell'Associazione e delle norme statutarie in adeguamento del Decreto Legislativo n.117 del 2017;
- 2) Reintegra di nuovi soci in seno al Consiglio Regionale, quali membri del direttivo.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Prof. Mario Porrone e funge da segretario il sig. Italo Lianza.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione e la presenza di nove soci in proprio e sedici per delega, di cui accerta l'identità e la legittimità, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del vigente Statuto.

Assume la parola il Presidente Mario Porrone, che illustra ai presenti i motivi che hanno portato a proporre le modifiche dello Statuto dell'Associazione al fine di recepire i requisiti disposti dal Codice del Terzo Settore, per l'acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da " **Libera Associazione Invalidi Civili-L.A.I.C.**" Regione Campania in "**Libera Associazione Invalidi Civili APS-L.A.I.C-APS**" Regione Campania.

Il Presidente afferma che la L.A.I.C.- Campania risulta già iscritta nel Registro Regionale dell'Associazioni di Promozione Sociale al n.586/2012 e registrata all'Agenzia Dell'Entrata di Napoli il 4 Giugno 2012. Il Presidente prosegue con la proposta delle modifiche e delle integrazioni da apportare alle norme statutarie, dopo aver fatto distribuire agli intervenuti la bozza del nuovo statuto da sottoporre all'approvazione.

Dopo approfondita lettura e ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità e per alzata di mano, approva tutte le modifiche rese necessarie e delibera il nuovo Statuto sotto la lettera "A" composto da pagine 11 e 22 articoli.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale, che si allega al presente atto e che verrà registrato in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del Dlgs n. 117/17.

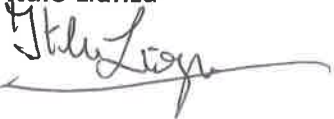
Circa il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, al fine di procedere alla surroga di due membri in seno al Consiglio Regionale venuti a mancare per decesso e trasferimento, propone, quali consiglieri subentranti, la nomina del sig. **De Luca Fabrizio** e **Dr. Marco Trani**, trovandosi nelle condizioni di poter garantire l'affidabilità e le professionalità specifiche delle persone indicate, avendo altresì accolto loro dichiarazioni di attenersi all'osservare le norme statuarie, condividendone lo spirito e le finalità.

L'Assemblea all'unanimità approva e delibera la nomina dei nuovi consiglieri in seno al Consiglio Regionale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa stesura e lettura del presente verbale, alle ore 19.30.

Il Segretario

Italo Lianza



Il Presidente

Dr. Prof. Mario Porrone



Agencia delle Entrate

Direzione Provinciale Idi Napoli
Ufficio Territoriale di Napoli I

AL N. 5003/3

18.11.20 Data versam. ESENTA

Totale versato € ESENTA

PAI





Libera Associazione Invalidi Civili – APS- Campania

“L.A.I.C. APS”

Allegato “ A”

Statuto

Art.1 - Costituzione -

- a) E' Costituita, con durata illimitata, l'Associazione di Promozione Sociale, denominata **“Libera Associazione Invalidi Civili- APS della Campania”**, in forma abbreviata **“L.A.I.C. –APS della Campania”**, di seguito detta **“Associazione”**, già iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Campania n.586/2012 con atto costitutivo del 30/06/2008-CF 95077540631.
- b) L'Associazione, in virtù dell'art. 35 e seguenti del D.Lgs n.117/17-Codice del Terzo Settore, adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni sua comunicazione e manifestazione esterna.
- c) L'Associazione, non ha scopo di lucro. È fatto divieto assoluto distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali tra gli associati. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- d) L'Associazione, che opera liberamente e cioè indipendentemente da specifiche concezioni filosofiche, religiose e politiche, viene disciplinata dalle norme del presente statuto, nonché da eventuali regolamenti che dovessero rendersi necessari.

Art.2 Sede

- a) L'Associazione ha sede legale nel comune di Napoli - piazza E. De Nicola, 45
- b) La sede legale, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferita senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno dello stesso comune.
- c) Possono essere istituite sedi provinciali, comunali e zonali, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3 Oggetto e Finalità

- a) L'Associazione, i cui principi ispiratori si fondano essenzialmente sulla centralità della persona, si richiama ai valori della vita, alle norme della costituzione italiana ed europea, alla Carta dei diritti universali dell'uomo, persegue finalità etico -moralì ed assistenziali, di aiuto ai soci e a tutti coloro che ad essa si rivolgono; svolge attività di volontariato, di utilità sociale e solidarietà, salvaguardando l'autonomia, la libertà e la dignità di tutti i soci e delle fasce della popolazione anziana, dell'infanzia abbandonata, delle donne che subiscono ogni forma di violenza, degli svantaggiati, degli invalidi civili, dei diversamente abili, degli immigrati e degli extracomunitari; si fa, inoltre, carico per quanto possibile di situazioni personali, marginali e disagiate sotto l'aspetto economico, promuovendo attività comunque finalizzate ad assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che si trovano in condizione di bisogno.

delle Entrate
cio

b) Compito precipuo dell'Associazione è perseguire finalità di solidarietà sociale, di promozione e di integrazione socio-economico-culturale, apportando volontariamente e gratuitamente servizi di assistenza con l'esclusione di prestazioni di competenza delle Regioni, delle Province, dei Comuni singoli e/o associati e del Servizio Sanitario Nazionale.

c) L'Associazione organizza tutti coloro che ne condividono le norme statutarie, così come organizza uomini e donne di ogni nazionalità, persone esposte ad ogni forma di emarginazione.

d) L'Associazione promuove di rinnovare l'attuale clima culturale, complice del disumano e distorto progresso, che ha prodotto e tutt'ora produce la lacerazione delle coscienze con il conseguenziale declino delle qualità etico-morali proprie dell'uomo.

e) Contrasta la cultura dell'avere, responsabile dei gravi squilibri socio-economici e la pazza corsa di raggiungere ad ogni costo il profitto con incalcolabili danni alle risorse naturali e alle popolazioni.

f) Propone azioni per la risoluzione dei problemi di sviluppo socio-economico ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività, indicando un modello capace di assicurare prospettive alle future generazioni, di accettare le sfide e le attese per l'attuazione dei diritti di tutti i popoli e soprattutto degli uomini e dei popoli più poveri e più deboli.

g) Attua iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando la tipicità di ogni popolo e di ogni aggregazione sociale.

h) Attua iniziative socio-assistenziali a tutela della persona nella sua integrità, aiutando i soci e tutti quelli che si trovano in difficoltà nelle pratiche per il riconoscimento dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di invalidità civile, di accompagnamento e di handicap.

j) Rappresenta e validamente tutela gli interessi degli iscritti e delle fasce deboli della popolazione presso organismi istituzionali ed amministrativi pubblici e/o privati, che operano nel campo dell'assistenza degli invalidi, del recupero delle loro capacità lavorative, della formazione professionale, della loro qualificazione e riqualificazione sul piano pratico delle attività, nonché del recupero, dell'inclusione sociale e relazionale.

i) Realizza attività capaci di assicurare sussistenza, provvidenza, uguaglianza di dignità e opportunità, favorendo la maturità di una coscienza critica, il rapporto solidaristico anche con persone di culture diverse, il discernimento etico delle responsabilità.

l) Promuove attività formative, interculturali ed inter-etniche, quali occasioni di formazione e di educazione alle differenti specificità e reciprocità; favorisce il processo di integrazione e di inserimento sociale nel rispetto delle identità attraverso l'organizzazione della vita associativa quale esperienza comunitaria capace di far comprendere la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto degli altri, l'educazione alla responsabilità sociale e alla partecipazione, diffondendo la cultura della sacralità della vita.

lle Entr
m) Dà impegno e sollecitudine per tutti i temi di interesse collettivo, connessi alla tutela dei diritti delle persone con speciale attenzione al mondo della scuola, contrastandone energicamente tutte le manifestazioni di bullismo e cyberbullismo, nonché tutte quelle forme di violenza che colpiscono donne, bambini e anziani. Le norme statutarie e quelle dell'ordinamento interno della vita associativa assicurano la continuità e l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione con garanzia del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi. I componenti degli organi associativi e i titolari di cariche sociali devono essere di chiara condotta etico-morale.

Art.4

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei soci, loro familiari e terzi, espleta:

- a) Attività di interesse generale, di cui all'art.5 comma1 lett.a), c), d), i), g), n), p), r), v), W) del Dlgs n117/17.
- b) Servizio di Sportello di Ascolto per informare e recepire le istanze dei soci e delle loro famiglie, delle fasce deboli di popolazione e nello stesso tempo condurre accurate indagini conoscitive dei loro bisogni reali e del loro stato socio – economico – sanitario.
- c) Servizio di Sportello per Immigrati ed extracomunitari per : rispondere alle richieste di informazione e alle loro necessità primarie (vestiario, vitto, medicinali, docce, scuole di alfabetizzazione ecc.); orientarli in iniziative di carattere socio-assistenziali e socio-culturali ed occupazionali, onde far comprendere loro il contesto socio-economico – culturale del paese che li ospita; orientarli in attività formative e di apprendimento della lingua italiana, mirate all'acquisizione di un'adeguata professionalità che potrà essere spesa anche dal paese di provenienza; orientarli al servizio di mediazione culturale a supporto delle attività svolte dagli operatori pubblici.
- d) Assistenza giuridica e socio-sanitaria a mezzo di professionisti, studi medici e gabinetti diagnostici convenzionati.
- e) Consulenza amministrativa per le pratiche di natura personale dell'invalido presso Istituti di Credito, enti statali e parastatali e/o privati.
- f) Assistenza a cooperative sociali e alle imprese sociali che operano al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- g) Trasporto gratuito di invalidi, anziani dalle proprie abitazioni a strutture sanitarie per accertamenti clinici e presso le commissioni mediche per l'accertamento e riconoscimento di patologie invalidanti e accompagnamento ai sensi della legge 104.
- h) Accessi gratuiti di segretariato sociale domiciliari per il disbrigo a domicilio dell'invalido non deambulante e/o impossibilitato a muoversi temporaneamente , di pratiche per il riconoscimento dei benefici previsti dalle norme vigenti.
- i) Centri per la distribuzione gratuita di medicinali e prodotti sanitari.
- j) Centri socio-culturali, di svago e ricreativi , campeggi , colonie in località marine, montane e località di turismo culturale.

- 
- k) Servizi di mensa e ristoro-bar, con spaccio di bevande anche alcoliche, previa licenza delle autorità preposte; spacci di genere alimentari; abbigliamento, ecc., nel rispetto delle norme e delle disposizioni amministrative vigenti.
 - l) m) Centri di educazione ed istruzione; di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; di valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo culturale, della formazione universitaria e post-universitaria, della ricerca e della cultura, della formazione professionale finalizzata anche alla prevenzione dei servizi strumentali alle imprese.
 - m) n) Centri di assistenza anche domiciliare, rieducazione e riabilitazione, palestre sportive, di aggregazione e soggiorno per anziani, invalidi, emarginati, poveri e bisognosi.
 - n) Centri per la formazione professionale iniziale, continua, permanente e ricorrente in specie socio – sanitario e socio – assistenziale per i disoccupati, invalidi civili, disoccupati di lunga durata, degli immigrati extra- comunitari.
 - o) Attivazione di un Forum Internazionale al fine di promuovere la cooperazione tra i popoli; di sollecitare aiuti socio-economico-culturali essenziali per lo sviluppo, nonché portare al dibattito globale i gravi problemi che attanagliano la famiglia umana.
 - p) Attività per la realizzazione di quel “sistema integrato di interventi e di servizi sociali con il concorso di una pluralità di attori istituzionali e non, pubblici e privati”, previsto dalla legge 328/2000.
 - q) L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, così come può attivare anche quelle lucrative, che devono avere natura accessoria e marginale rispetto alle attività di carattere statutario e devono essere svolte solo in quanto conformi alle finalità morali e socio-assistenziali. Nei limiti di cui sopra, le attività lucrative vanno svolte nel pieno rispetto della normativa, fiscale e tributaria vigente, con regolare tenuta di specifica contabilità e rendicontazione interna e l'adeguamento di tutti gli obblighi di legge. Per lo svolgimento di dette attività è sempre necessaria la preventiva comunicazione agli organi preposti, che svolgono azioni di controllo e possono altresì esprimere parere ostativo, dando motivate ragioni. Delle attività svolte ne sono e restano unici responsabili, a tutti gli effetti di legge, solo le sedi e i soggetti che gestiscono concretamente le stesse. I responsabili – gestori di dette attività esonerano altresì la presidenza nazionale, regionale e provinciale da qualsiasi implicazione sotto l'aspetto amministrativo, civile e penale.
 - r) Le attività dell'Ente devono, a tutti i livelli associativi, essere improntate ad efficienza, trasparenza e leale collaborazione secondo i principi e le finalità proprie dell'Associazione.
 - s) Attività di raccolta fondi, donazioni, elargizioni materiali, contributi e lasciti di natura non corrispettiva, finalizzati a finanziare le attività dell'Associazione nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 - t) Attività di sensibilizzazione e di informazione del pubblico sui temi attinenti alle finalità dell'ente, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli enti locali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.



Art.5 Soci

Dell'associazione fanno parte gli invalidi e tutti coloro che, a qualsiasi titolo risiedono sul territorio regionale e che ad essa si rivolgono, condividendone le norme statuarie e gli ordinamenti generali. La domanda, presentata alla sede regionale di residenza dell'aspirante socio, firmata dal richiedente, deve essere accolta dal Consiglio Regionale. In caso di mancata accettazione, l'interessato entro 30 giorni dalla data di notifica, può ricorrere in prima istanza al Consiglio Direttivo, contro il cui provvedimento può ricorrere in seconda istanza al Consiglio dei Probiviri. Ogni socio deve partecipare alle assemblee e alle attività dell'associazione; è chiamato a dare, in maniera spontanea e volontaria il proprio contributo per l'attuazione delle attività dell'Ente, attenendosi alle decisioni democraticamente prese a maggioranza. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Fanno parte dell'associazione :

- a) soci fondatori .
- b) soci ordinari che partecipano alla vita associativa, pagando le quote sociali con conseguente diritto dei benefici e delle prestazioni che vengono erogate.
- c) soci fruitori, quelli cioè che non sono in grado di versare la quota associativa e che comunque parimenti hanno diritto ai benefici e alle prestazioni.
- d) soci benemeriti, i cui contributi superano la misura delle quote sociali;
- e) soci sostenitori che ,mediante il versamento di quote sociali straordinarie ed altre erogazioni , aiutano l'Associazione nell'attuare le proprie finalità.
- f) soci onorari, persone che abbiano acquistato particolari meriti nei confronti dell'associazione.

Art.6 Diritti e doveri degli associati

- a) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione;
- b) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- c) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle norme statutarie, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente;di partecipare alle assemblee e ,se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- d) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

e) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito le attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli Organi Sociali e ad essi consensualmente assegnata.

f) Non è ammesso per i volontari associati con l'Associazione alcun tipo di contratto avente ad oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dai soci non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti e le condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfettari di spese effettuate..

g) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art.7 Perdita della qualità dell'associato

a) la perdita della qualifica di socio avviene: per decesso, per espulsione a seguito di provvedimento adottato per gravi e fondati motivi, tra cui tenere comportamenti lesivi all'immagine dell'Associazione; per inadempienza degli obblighi statutari e delle norme regolamentari; per dimissioni volontarie; per mancato pagamento delle quote sociali. L'atto di espulsione compete al Presidente Regionale, sentite le motivazioni del Consiglio Direttivo. Contro tale provvedimento l'espulso può ricorrere entro 30 giorni al Consiglio dei Probiviri, che formula risposta motivata ed inappellabile entro 60 giorni.

b) l'iscrizione vale per anno civile e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo presentazione di dimissioni comunicate a mezzo raccomandata A.R. e/o Pec. Per gli associati fruitori il Direttivo Regionale può deliberare una quota ridotta. Le norme che regolano l'ordinamento interno dell'Associazione ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza, assicurano a tutti i soci il diritto dell'elettività e la gratuità delle cariche sociali. Tutte le cariche sociali sono elettive e hanno una durata triennale.

Art.8 Organi Regionali dell'Associazione

Gli Organi Regionali sono :

- a) Assemblea Generale dei Soci .
- b) Il Consiglio Direttivo.
- c) Il Presidente.
- d) Il Consiglio di Presidenza.
- e) Il Collegio dei Sindaci.
- f) Il Collegio dei Probiviri.

Art.9 Assemblea dei Soci

- a) L'Assemblea è il massimo Organo deliberante dell'Associazione, le cui deliberazioni sono impegnative per tutti gli Organi e per tutti i Soci. Essa si riunisce ogni anno, salvo convocazione straordinaria che può essere richiesta dai 2/3 degli iscritti o dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione sia in sessione ordinaria che straordinaria, dovrà essere inviata dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora, 20 giorni prima della celebrazione della stessa, per vie brevi (messaggi telefonici o comunicazione telematica) ed ogni forma di pubblicità.
- b) L'Assemblea ha il compito di delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali; di individuare l'eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare; deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo; eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero ed eventuali collegi dei Probiviri e dei Sindaci; deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti; deliberare sulle modifiche dello Statuto, nonché deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione stessa.

Art.10 Validità dell'Assemblea

- a) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza è presieduta dal Vice Presidente organizzativo, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
- b) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.
- c) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- d) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti in proprio o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
- e) Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate in apposito registro dei verbali, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha facoltà di consultare i verbali delle riunioni.

Art.11 Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea dei Soci.
- b) Esso è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, scelti tra gli associati.
- c) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri saranno nominati in sostituzione i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

Art.12 Convocazione e Validità del Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo e a quello Preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, oppure dietro la richiesta di un terzo dei suoi componenti.
- b) La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo, nonché l'ordine del giorno da discutere.
- c) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente Organizzativo, ovvero in mancanza di entrambi dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
- d) Le riunioni sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha facoltà di consultare i verbali delle riunioni.

Art.13 Poteri del Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, i due Vice- Presidenti e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri.
- b) Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea, nonché quelle emanate dagli Organi Nazionali.
- c) Amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio.
- d) Predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo anno d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- e) Qualora lo ritenga opportuno elegge un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme statutarie vigenti, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con maggioranze ordinarie.
- f) Indice adunanze, convegni, ecc.
- g) Delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
- h) Delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe.
- i) Decide sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci, adottando provvedimenti amministrativi e disciplinari.
- j) Delibera in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse.

- k) Propone all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi, che abbiano acquisito particolari meriti nelle attività proprie dell'Associazione.
- l) Istituisce sedi Provinciali e Zonali, nominandone i responsabili con potere di revoca.
- m) Può istituire, al fine di dotarsi di supporti tecnici e propositivi, le Consulte con funzione orientativa sui programmi e decisioni.

Art.14 Il Presidente

- a) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- c) Egli convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, firma gli atti e vigila a che siano osservate le norme statutarie, i regolamenti e le deliberazioni per il buon andamento degli uffici centrali e periferici.
- d) E' delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- e) Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni.
- f) In caso di urgenza può adottare altresì provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione possibile.
- g) Può attribuire specifiche funzioni ai membri del direttivo e può servirsi di specifiche figure professionali esterne.
- h) Il Vice Presidente organizzativo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

Art.15 Consiglio di Presidenza

- a) Il Consiglio di Presidenza è costituito, su nomina del Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
- b) Il Consiglio di Presidenza affianca il Presidente nelle sue funzioni.
- c) Al Segretario compete la stesura, la tenuta e la relazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché curare il libro degli associati e la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- d) Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i Libri Contabili, nonché predisporre il Bilancio dell'Associazione.



Art.16 Organo di controllo – Collegio dei Sindaci

- a) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo ai sensi dell'Art.30, comma 2 del dlgs 117/2017.
- b) L'Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale, elegge nel suo seno il Presidente, che deve essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili.
- c) IL Collegio controlla la gestione finanziaria ed economica sia della sede Regionale che di quelle Provinciali e Zonali, ispeziona i libri contabili e lo stato di cassa, facendo presente al Presidente Regionale eventuali irregolarità. Le decisioni e deliberazioni vengono trascritte in apposito verbale.

Art.17 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di Cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, a voto diretto e/o segreto con le stesse procedure elettive dell'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente; esamina tutte le controversie, comunicando al Presidente regionale le attività e i rapporti intercorsi con gli organi periferici e/o con i singoli soci. Contro le decisioni del collegio è ammesso eventuale ricorso entro trenta giorni.

Art.18 Libri Sociali

L'Associazione deve tenere cura: il Libro dei Soci; il Registro dei Volontari che svolgono la loro attività non in modo occasionale; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale; Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art.19 Risorse Economiche e Patrimonio

- a) Le entrate dell'associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'Art.33 del D.lgs n. 117/17, da: quote associative; erogazioni liberali di associati e terzi; donazioni e lasciti testamentali; entrate derivanti da attività di raccolta fondi; contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione; proventi derivanti dalla fruizione del 5 per mille; contributi di organizzazioni pubbliche di diritto internazionale; proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e terzi.
- b) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- c) Il Patrimonio dell'Associazione , comprensivo di eventuali ricavi,proventi, entrate comunque denominate,è utilizzato unicamente per lo svolgimento delle attività previste dalla norma statutaria e per il perseguimento di finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale.

Art.20 Esercizio Finanziario

- a) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
b) Al termine di ogni esercizio finanziario , il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
c) Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art.21 Trasformazione,Fusione,Scissione, Scioglimento

- a) La trasformazione, la fusione,la scissione,lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente statuto.
b) L'assemblea dovrà provvedere eventualmente alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
c) In caso di scioglimento dell'associazione, tutte le risorse economiche che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, non potranno essere divise tra i soci,ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio, di cui all'art.45 comma1 del dgl n117/17 qualora fosse stato istituito.

Art.22 Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni e dagli organi associativi si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo del tre Luglio 2017, nr.117 (Codice del Terzo Settore)facendo altresì espresso riferimento alle disposizioni di cui al libro I,titolo II del Codice Civile.

IL Segretario

Lianza Italo



Il Presidente

Dr. Prof. Porrone Mario





MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

95077540631

UFFICIO COMPETENTE

NAPOLI 4

DENOMINAZIONE

LIBERA ASSOCIAZIONE INVALIDI CIVILI "

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PIAZZA NICOLA AMORE 10

C. A. P.

80138

COMUNE

NAPOLI

PROV.

NA

RAPPRESENTANTE: COGNOME

PORRONE

NOME

MARIO LUCIO

CODICE FISCALE

PRRMLC42T12H973P

DATA 31/08/2006

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

NAPOLI 1

IL FUNZIONARIO

AVVERTENZE

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.